

Disposizioni in tema di tenuta dei fascicoli personali dei magistrati, sugli atti che possono e debbono essere inseriti, sul diritto del magistrato di prenderne visione e di ottenerne copia.
(Circolare n. 12196 del 17 ottobre 1988)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 12 ottobre 1988, ha approvato la circolare che segue:

Premessa.

Riaffermato il principio secondo cui, ai fini della valutazione del magistrato, il Consiglio si avvale, per i provvedimenti di sua competenza, di tutti gli elementi di giudizio legittimamente acquisiti e portati a conoscenza dell'interessato, la disciplina del fascicolo personale del magistrato e degli atti che in esso vanno inseriti è regolata dalle disposizioni seguenti.

Art. 1 - Per ogni magistrato in servizio è tenuto un fascicolo personale presso il Consiglio Superiore della Magistratura nonché, in relazione al tipo di ufficio (giudicante o requirente), al quale è addetto, presso la Corte di Appello o la Procura Generale del distretto in cui ha sede il Consiglio Giudiziario competente ad emettere i pareri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Altro fascicolo è tenuto presso l'ufficio di appartenenza del magistrato.

Art. 2 - Nel fascicolo personale presso il C.S.M. debbono essere inseriti:

- 1) gli atti e i documenti di cui ai nr. 1, 3, 5 e 9 dell'art. 24 D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686;
- 2) tutti i pareri, con gli eventuali allegati, redatti in occasione delle nomine, delle dichiarazioni di idoneità e dei trasferimenti ad altro distretto e le eventuali osservazioni degli interessati;
- 3) le sentenze definitive in materia disciplinare e penale.

Sono altresì inseriti o richiamati, a seguito di deliberazione del Consiglio su proposta della apposita Commissione:

a) i verbali degli eventuali accertamenti istruttori effettuati dalle Commissioni e dal Consiglio in occasione delle nomine, delle dichiarazioni di idoneità e dei trasferimenti, sempre che l'interessato ne sia stato posto a conoscenza ed abbia avuto la possibilità di formulare le sue osservazioni al riguardo;

b) dopo l'esaurimento del relativo procedimento, tutte le deliberazioni del Consiglio che riguardino comunque il magistrato ed attengano a fatti o comportamenti rilevanti per le successive valutazioni, sempre che l'interessato sia stato posto a conoscenza dei fatti oggetto della delibera ed abbia avuto la possibilità di formulare le sue osservazioni al riguardo. Per i tramutamenti e le attribuzioni di funzioni si inserisce solo la parte della delibera che concerne il magistrato tramutato o designato;

c) tutti i verbali di audizione del magistrato e tutte le istanze, memorie e osservazioni da lui provenienti;

d) ogni altro atto e documento che fornisca dati obiettivi e rilevanti relativi alla attività professionale ed ai comportamenti incidenti sulla professionalità del magistrato, con esclusione degli elogi e dei documenti contenenti elementi meramente valutativi.

Art. 3 - Nei fascicoli personali tenuti presso gli uffici giudiziari sono inseriti:

- 1) gli atti elencati al primo comma del precedente art. 2;
- 2) gli atti previsti al secondo comma del precedente art. 2 quando il Consiglio lo abbia espressamente deliberato.

Art. 4 - I Consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici che intendano inserire ulteriori atti nei fascicoli personali debbono formulare preventiva richiesta al Consiglio che delibera su proposta della apposita Commissione.

Art. 5 - Ogni magistrato può richiedere l'inserimento in tutti i fascicoli personali che lo riguardano di ogni ulteriore atto o documento che fornisca dati obiettivi relativi alla sua concreta attività e di indicare se e quali provvedimenti abbia redatto che a suo avviso meritino specifica menzione per la gravità, complessità o novità delle questioni trattate; in tale ipotesi precisando i temi controversi.

L'inserimento è deliberato dal Consiglio su proposta della apposita Commissione.

Art. 6 - Gli atti e i documenti indicati nel precedente articolo 5, dopo la deliberazione del Consiglio, vengono trasmessi in copia agli uffici giudiziari per l'inserimento nei fascicoli ivi esistenti.

Art. 7 - Ogni magistrato può prendere visione e chiedere copia dell'indice e di tutti gli atti inseriti e richiamati nel fascicolo personale.

Art. 8 - La tenuta e l'aggiornamento dei fascicoli personali avviene sotto la vigilanza della Commissione speciale per l'eliminazione e l'inserimento di atti nei fascicoli personali dei magistrati.

Norma transitoria.

La Commissione speciale per l'eliminazione e l'inserimento di atti nei fascicoli personali dei magistrati provvederà a richiedere la trasmissione dell'indice degli atti contenuti nei fascicoli personali dei magistrati esistenti presso gli uffici giudiziari e, ove necessario, la trasmissione dei fascicoli personali stessi, onde uniformarne il contenuto alle disposizioni della presente circolare.